PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia per i Servizi**
**Ufficio Gestione gare**
Via Dogana, 8 - 38122 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

**BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE**
(L.P. 10/9/1993, n.26 - D.P.G.P. 30/9/1994 n.12-10/Leg. – D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m. - D.P.R. 21/12/1999, n.554 - D.P.R. 25/1/2000, n. 34)

Prot. n. S153/2011/ 5492|3.5|1070-10

Data di pubblicazione: **10 gennaio 2011**

Scadenza del termine di presentazione della richiesta di invito: **21 gennaio 2011**

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, intende appaltare, a mezzo di licitazione, i seguenti **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE VALLE DELL'ADIGE: TRATTA INTERNA LAVIS - TRENTO I° STRALCIO**.

1.1 **Descrizione dell'opera:** Realizzazione di una pista ciclopedonale.

1.2 **Luogo di esecuzione dei lavori**: Comune di Trento.

1.3 **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni**: Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale tra Trento e Lavis: il percorso ricalca in gran parte il tracciato individuato nel P.R.G. di Trento e realizzato dalla stessa Amministrazione comunale per alcuni tratti; si tratta pertanto di dare completezza, con nuovi interventi e nuove opere d'arte al percorso, garantendone la necessaria scorrevolezza e sicurezza. Questo stralcio di circa 2200 metri di sviluppo, interessa il tratto Lavis - Gardolo, e si innesta sui tratti comunali esistenti o in via di realizzazione; esso ha per oggetto il collegamento tra Lavis, la pista ciclopedonale della Valle dell'Adige, che si sviluppa lungo gli argini dell'Avisio, e l'abitato nord di Gardolo, all'intersezione della S.P. n. 76 km. 0,130, nei comuni catastali di Meano e Gardolo, punto di arrivo della pista comunale di prossima realizzazione.
Il progetto si sviluppa partendo in corrispondenza del ponte della strada statale di Lavis (il collegamento diretto con Lavis sul ponte stesso sarà oggetto di separata progettazione, in accordo con i Servizi provinciali di competenza), attraversa la strada di S. Lazzaro a ridosso della cabina elettrica di proprietà della Trentino Servizi, con un attraversamento a raso in due tempi con un'isola centrale di sicurezza. Di seguito si innesta sul tratto di marciapiede esistente, che comprende la predisposizione di uno spazio ciclopedonale, che verrà interessato da lavori di sistemazione e completamento,

quali la realizzazione di protezione laterale con parapetto metallico e con aiuola a piantumazione settoriale, fino alla conclusione del tratto. Successivamente il percorso, per circa 700 metri, viene realizzato ex-novo a ridosso della zona dapprima boschiva, poi artigianale - industriale, che si estende fino a Lamar, dove intercetta ed attraversa il rio Barberino e la strada forestale a servizio dell'opera idrica posta a monte (briglia); di seguito incrocia la strada del Dos di Lamar dove è previsto l'allargamento della carreggiata per la realizzazione di un nuovo accesso al fondo soprastante. Da questo punto la futura pista prosegue a fianco del rio regimato, attraversa l'abitato di Lamar, incrocia un'altra strada comunale e percorre l'ultimo tratto fino alla strada provinciale n° 76, in fregio agli ampi appezzamenti agricoli coltivati a vigneto. Per la realizzazione dell'intero intervento, oltre ad alcune opere d'arte in c.a. quali muri di sostegno, risultano necessari lavori di tipo stradale: movimenti terra, rilevati scavi e/o scarifica del piano di posa, creazione della fondazione stradale, dello strato di stabilizzato e del manto in conglomerato bituminoso. La larghezza massima del sedime della pista è prevista in 3.00 metri; il percorso verrà dotato di tabelle informative, di segnaletica verticale ed orizzontale conforme al vigente Codice stradale, di recinzioni perimetrali di legno e/o acciaio, e di opere di sistemazione a verde.

1.4 **Termine di esecuzione dei lavori:** Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 210 (articolo 10 del capitolato speciale d'appalto).

1.5 **I lavori sono finanziati nel seguente modo**: Fondi del bilancio provinciale.

1.6 **I pagamenti** saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento disposti con cadenza bimestrale e comunque in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo netto di contratto (art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto).

1.7 **Importo complessivo di appalto**: **EURO 1.346.466,67.-** (unmilione trecentoquarantaseimila quattrocentosessantasei/67) di cui:
a) EURO 1.285.992,28.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) EURO 60.474,39.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

**Tutte le lavorazioni rientrano nell'unica categoria OG3.**

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura.

L'opera non è suddivisa in lotti.

Il presente bando unitamente ai fac simili di richiesta di invito e di dichiarazioni allegate sono disponibili nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

## 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta prezzi unitari, da determinarsi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"), dell'art. 15, comma 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione della L.P.26/93 approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e, per quanto compatibile, dell'art. 90 del D.P.R.554/99.

**Non sono ammesse offerte in aumento.**

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell'art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30/9/1994, n. 12-10/Leg., e s.m., come sostituito con D.P.P. 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg.).

## 3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93 e s.m., sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 15 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.;
d) le associazioni temporanee fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C. costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.
f) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici stabiliti in uno Stato aderente all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

L'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di associazione temporanea di imprese.

Qualora l'Impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo abbiano i requisiti richiesti dal presente bando possono associare altre imprese, anche in possesso di qualificazione per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo a base d'appalto e che l'ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99).

Ai sensi dell'art. 36, comma 4 bis, della L.P. 26/93, è vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di Impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi di cui al comma 1 lettera e) del medesimo articolo, pena l'esclusione di **tutti** i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

**Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (articolo 36 comma 1 lettere b) e c) della L.P.**

**26/93) e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.**
**I consorzi sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre, pena l'esclusione. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.**

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze di partecipazione e le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione,** unitamente all'istanza dei partecipazione, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'istanza di partecipazione. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni qualora le imprese di cui sopra siano selezionate per la presentazione delle offerte ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative istanze di partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

**In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

## 4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

### 4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti potranno partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.

**I concorrenti che intendono partecipare alla gara per un importo corrispondente o superiore alla classifica III, saranno ammessi alla gara qualora l'attestazione SOA riporti l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.**

**La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato al successivo paragrafo 5.1, pena l'esclusione.**

Si precisa che:

- le imprese la cui **attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta** al termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, saranno ammesse qualora dimostrino quanto segue:
  - **il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.** regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.
  - **il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **in corso di validità**;
  - **di avere richiesto all'organismo di attestazione (SOA) l'adeguamento della propria attestazione SOA**, al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità.

  In questo caso, **la certificazione S.O.A.** e **la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000** dovranno essere **in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione** indicato al par. 5.1 del bando di gara, **pena l'esclusione. La richiesta all'organismo di attestazione (SOA) dell'adeguamento della propria attestazione** al fine dell'annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità, **dovrà essere avvenuta entro lo stesso termine, pena l'esclusione e il concorrente dovrà essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.**

- Le imprese la cui **attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000; **il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.**

- I consorzi stabili la cui **attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; **il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.**

## 4.2 REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria OG3 per l'importo totale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

### 4.3 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo orizzontale (associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e altri soggetti), i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese associate o consorziate nella misura minima del 10%, tenuto conto che cumulativamente le associate o consorziate devono raggiungere i minimi richiesti per le imprese singole. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

## 5. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

### 5.1 INOLTRO DELLE RICHIESTE

Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente licitazione, dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:

a) in lingua italiana;
b) in carta legale o resa legale;
c) contenente l'indicazione del numero di partita I.V.A. e del codice fiscale dell'Impresa;
d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore;
(nel caso di imprese che intendano presentare richiesta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata);
e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'Impresa nonché la seguente dicitura: **"GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE VALLE DELL'ADIGE: TRATTA INTERNA LAVIS - TRENTO I° STRALCIO".**
f) corredata dai documenti indicati dal successivo paragrafo 5.2.

La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare, Via Dogana, 8 – 38100 TRENTO – 1^ piano, stanza 101**

**entro le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2011**

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Gestione gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì,

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta con le modalità indicate alla precedente lettera d), che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (**ai fini dell'ammissione farà fede il timbro di spedizione postale/del corriere da cui risulti la data e l'ora di spedizione**).

**E' onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione nel termine del plico** contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa.

**Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.**

**AVVERTENZE:**
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando di gara**.
La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, a pena d'esclusione, dal paragrafo successivo.

## 5.2 DICHIARAZIONI DA PRESENTARE

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, le domande di invito alla gara, pena la non ammissione, devono essere corredate da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato al presente bando (vedasi avvertenze punto 5.1), attestanti:

a) il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (*se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III*) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lettere a), b), c), d), e), g) ed h) della L.P. 26/93 e s.m.., ed in particolare di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 35, comma 1 lett. c) della L.P. n. 26/93, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

Si riporta di seguito l'art. 35 della L.P. 26/93:

*Art. 35*
*Esclusioni*
*1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle*

*concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente:*
*a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;*
*b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);*
*c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;*
*d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;*
*e) che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;*
*g) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;*
*h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio dei lavori pubblici.*

**Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 delle condanne di cui sopra (compresi i decreti penali di condanna e le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 35 c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato fac-simile di dichiarazione (all. B).**

**Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione, secondo i criteri sotto specificati, come incidenti sull'affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento, natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. e) (regolarità contributiva ed assicurativa), si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione, secondo i criteri sotto specificati.**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. g) (regolarità fiscale), il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede); l'amministrazione procederà ad una valutazione discrezionale delle violazioni dichiarate, secondo i criteri sotto specificati.**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. h), si precisa che l'anno di sospensione dalle procedure di gara decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'Autorità della relativa annotazione.**

*Si informa che ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010:*

***A)*** *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. c), ai fini della valutazione dell'incidenza sull'affidabilità morale e professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti* ***direttive****:*

1. *L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:*

   - *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*

   - *corruzione (art. 319 c.p.)*

   - *frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*

   - *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

2. *L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:*

   *2.a) reati contro l'ordine pubblico;*
   *2.b) reati contro il patrimonio;*
   *2.c) reati contro la pubblica amministrazione;*
   *2.d) reati contro la fede pubblica*
   *2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.*

*La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:*

- *ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;*
- *valutazione del fatto e della condotta;*
- *inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;*
- *tempo trascorso dalla commissione del reato;*
- *presenza di recidiva;*
- *entità della pena comminata rispetto a quella edittale;*
- *elemento psicologico.*

3. *L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:*

*- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;*

*- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;*

*- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;*

*- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;*

*- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.*

***B)*** *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. e), ai fini della verifica sulla regolarità contributiva ed assicurativa, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:*
*in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.U.R.C., 'Amministrazione ha l'onere di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.*
*L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una*

*pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):*
*- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;*
*- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;*
*- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;*
*- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.*
*Si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.*

***C)*** *in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lett. g), ai fini della verifica sulla regolarità fiscale, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:*
*in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l'Amministrazione ha l'onere di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.*
*L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):*
*- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;*
*- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;*
*- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;*
*- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.*
*Il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede).*

c) che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;

d) che l'impresa non ha in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e/o alla partecipazione a gare pubbliche, ivi compresi quelli previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

f) che all'Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

g) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla procedura , *ovvero* di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con impresa partecipante e di aver formulato autonomamente l'istanza di partecipazione, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (*si ricorda in tale caso di allegare, pena l'esclusione, busta chiusa contenente la documentazione a comprova della non influenza sulla formulazione dell'istanza di partecipazione);*

h) che all'impresa non sono stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando, né ha prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi e che non ha rapporti di collegamento e/o controllo con l'impresa affidataria degli incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

i) *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.P. 26/93*) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006;
*(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93*): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 D.Lgs. 163/2006, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
*(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93*) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
(*se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93*): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio;

j) *(solamente per i raggruppamenti temporanei)* la tipologia del raggruppamento che si intende costituire *(scegliere le ipotesi che ricorrono: orizzontale, verticale, misto, in cooptazione)*, le imprese che lo compongono e l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i;

## 5.3 INFORMAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 5.2 possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un'associazione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93), le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.2 devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante (o procuratore) di ogni singola impresa associata e/o consorziata, pena l'esclusione.

**I requisiti di cui ai paragrafi 4.1 e 5.2 del presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato al precedente paragrafo 5.1, pena l'esclusione**.

**La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni:**
**- di cui al precedente paragrafo 5.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)** (se dovuta), **e J)** (se dovuta);
**- di cui al successivo paragrafo 9 punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6)** (se dovute);

**- e, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006, da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 5.2 lett. g),**
**comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.**

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

**In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.**

Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dall'Amministrazione per l'impresa aggiudicataria, secondo le modalità che saranno indicate nell'invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a **verifica a campione** dei medesimi requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie ai sensi dell'art. 41, comma 5, della L.P. 26/93 e s.m. .

E' in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni suindicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

## 6. SELEZIONE DEI CONCORRENTI

**Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2010, non trovano applicazione alla presente procedura l'art. 38 comma 3 della L.P. 26/93 e l'art. 23 del regolamento di attuazione della L.P.26/93 approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., e pertanto saranno invitati a presentare offerta, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara.**

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.P. 26/93, qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci, l'Amministrazione procede ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

## 7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42, della L.P. 26/93, le singole lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, sono subappaltabili fino al loro intero importo risultante dall'offerta, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni e degli eventuali oneri di sicurezza che l'appaltatore intende subappaltare non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta per i lavori di tutta la categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la stessa categoria.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non potrà essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà rendere un'apposita dichiarazione indicante le lavorazioni che intende subappaltare, secondo le modalità che verranno meglio specificate nell'invito a licitazione.

L'impresa aggiudicataria potrà essere autorizzata a subappaltare o ad affidare in cottimo solo le lavorazioni individuate all'atto dell'offerta con tale dichiarazione.
Per quanto non previsto dall'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m. si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

## 8. GARANZIE

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di una cauzione provvisoria, secondo le modalità che verranno indicate nell'invito a licitazione, per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) dell'importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a prestare le ulteriori forme di garanzia relative al contratto di appalto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (cauzione definitiva) e 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'invito a licitazione. La polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1 del del D.Lgs. 163/2006, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori, dovrà prevedere una somma assicurata pari a:
SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Euro 300.000,00.= (trecentomila/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 200.000,00.= (duecentomila/00)
Per ulteriori informazioni si veda l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**La polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, con l'avvertenza che, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1397 di data 18 giugno 2004, il medesimo decreto si applica ai lavori pubblici della Provincia con**

**esclusione delle condizioni che rinviano all'istituto della validazione di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006.**
**Per quanto attiene alla cauzione provvisoria e definitiva restano ferme le direttive dettate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e s.m.**

Alla cauzione provvisoria di cui all'art. 34 comma 3 della L.P. 26/93 e definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

## 9. AVVALIMENTO

**E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 163/2006.**
**In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 5.2:**

1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti previsti dal presente bando, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 della L.P. 26/93, di cui al precedente paragrafo 5.2 lettera b), nonché le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 5.2 lett. c), d), e), f);
3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93;
5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la ricevuta di versamento del contributo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione del 3 novembre 2010),

con le modalità indicate nell'invito a licitazione.
La presente procedura viene identificata con il seguente **codice CIG 0722555F3B**.

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti dall'Amministrazione entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

I documenti da presentare unitamente all'offerta, nel caso l'Impresa sia invitata, saranno indicati nella lettera d'invito a licitazione.

Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto, sempre che il ritardo non sia totalmente o parzialmente imputabile allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).

Imprese che hanno in corso o hanno avuto recentemente modifiche societarie: l'Impresa richiedente che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in Società preesistenti o di nuova costituzione, fusioni, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabili da parte della stazione appaltante, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Gli elaborati tecnici ed il capitolato speciale d'appalto sono in visione presso l'Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare, Via Dogana 8 - Trento.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente Bando viene pubblicato, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 26/93:
- all'Albo e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento dal giorno **10 gennaio 2011** al giorno **21 gennaio 2011**.

Nell'invito a licitazione saranno specificate le modalità di partecipazione e le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Claudia Blasiol.

## 11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
5) responsabile del trattamento è il Sostituto Dirigente dell'Agenzia.
6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Trento, 05 GEN. 2011

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/CB

Allegati:
A) – fac-simile richiesta di partecipazione
B) – fac-simile dichiarazione inesistenza causa di esclusione art. 35 c. 1 lett. c) L.P. 26/93